



Comune di SAN GEMINI
Provincia di Terni

Piazza San Francesco, 9
05029 San Gemini
tel. 0744/334911
fax 0744/630324

web site: www.comune.sangemini.tr.it
e-mail: info@comune.sangemini.tr.it

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- COSAP -***

Adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 21.12.2015



INDICE

Titolo I – Disposizioni amministrative

Capo 1 – Principi generali

	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 1 Ambito e finalità del Regolamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 Occupazioni d'urgenza</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 Domanda di occupazione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 Occupazione di aree pubbliche richieste da più soggetti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 Obblighi del concessionario</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 Titolarità della concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 11 Rinuncia alla concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 8</i>

Capo 2 – Prescrizioni tecniche

	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 12 Autorizzazione ai lavori</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 13 Occupazioni occasionali</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 Occupazioni abusive</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 15 Decadenza della concessione o dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 Decadenza della concessione: disposizioni particolari per gli operatori di mercato</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 17 Sospensione e revoca della concessione/autorizzazione</i>	<i>pag. 10</i>

Capo 3 – Tipologie di occupazioni

	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 18 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 19 Occupazione da parte di esercizi commerciali con tende parasole, vetrinette, mezzi pubblicitari ed espositori di merci</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 20 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 21 Occupazioni per attività edilizie</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 22 Affissioni e pubblicità</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 23 Passi carrabili</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 24 Norma di rinvio</i>	<i>pag. 13</i>

Titolo II – Canone di concessione o di autorizzazione

Capo 1 – Principi generali

	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 25 Oggetto del canone</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 26 Criteri di imposizione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 27 Esclusioni dal canone</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 29 Criteri particolari di determinazione del canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 30 Classificazione del territorio in categorie</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 31 Convenzioni</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 32 Modalità e termini di pagamento del canone</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 33 Riduzioni</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 34 Riscossione coattiva del canone</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 35 Sanzioni</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 36 Contenzioso</i>	<i>pag. 18</i>

INDICE

Capo 2 – Disposizioni transitorie e finali

pag. 19

Art. 37 Entrata in vigore

pag. 19

Art. 38 Norme transitorie

pag. 20

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo 1 - Principi generali

Art. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Sono considerate aree Comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade Provinciali situate all'interno di centri abitati individuate ai sensi dell'art. 1 comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti, stagionali e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno o quelle che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio soltanto per una parte del giorno).
 - c) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone, applicando le tariffe in vigore, redatto dagli Agenti di Polizia Municipale addetti alla vigilanza, assolve contestualmente tale obbligo.
4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

Art. 3 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata all' almeno contestuale comunicazione

da inoltrare presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di occupazione.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 4 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.

2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.

3. Ogni domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

g) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

g) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi, compreso il Comune.

5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

7. La domanda deve essere presentata:

a) almeno 10 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;

b) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.

Art. 5 – OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE RICHIESTE DA PIU' SOGGETTI

1. In caso di presentazione di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative.

Art. 6 – RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) canone di occupazione;
- b) marca da bollo (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge);
- c) eventuali spese di sopralluogo;
- d) eventuale deposito cauzionale;

2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

4. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera f).

5. L'atto di concessione/autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, per le temporanee ed entro 7 gg dall'emissione dell'atto stesso, per le permanenti, e, comunque, la concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro entro i termini previsti equivale ad abbandono della richiesta di occupazione con conseguenziale decadenza dell'atto emesso.

6. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
- b) a condizione che l'amministrazione, valutato l'interesse pubblico o privato, ritenga opportuna l'occupazione del suolo pubblico richiesta.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 – CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- c) durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario;
- e) misura del deposito cauzionale se previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile per gli eventuali danni di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. L'atto di concessione/autorizzazione non abilita il concessionario all'installazione di manufatti qualora, a tal fine, sia prescritto formale permesso di costruire, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
4. Nell'ipotesi suddetta l'efficacia della concessione/autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare al Comune e/o a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di esporre un cartello/targhetta indicante la durata dell'occupazione, gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - d) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - e) di occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato nella concessione/autorizzazione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - f) di provvedere, a proprie spese e cura, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione/autorizzazione come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - g) di comunicare repentinamente eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;
 - h) di provvedere alla corretta manutenzione degli arredi e delle coperture collocati sul suolo pubblico oggetto della concessione.

Art. 9 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. E' vietata la cessione, anche parziale, a terzi, sia dietro corrispettivo, sia a qualsiasi titolo compreso quello gratuito, degli spazi per i quali è stata autorizzata o concessa la occupazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione a carattere permanente trasferisca a terzi l'attività (affitto/cessione d'azienda) in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione presentando apposita domanda indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo dell'Ufficio competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione/autorizzazione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente titolare. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.
4. Il subentrante è tenuto al versamento del canone se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

Art. 10 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
6. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.
7. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione.

Art. 11 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione può rinunciare all'occupazione in atto, dandone comunicazione scritta al Servizio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1 non dà comunque diritto alla restituzione del canone pagato in via anticipata, salvo quando la cessazione avvenga entro il primo semestre dell'anno; in tal caso il canone si applica, per tale annualità, ridotto del 50%, sempre che ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
3. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia, di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, si provvederà al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato, a condizione che, contestualmente alla comunicazione di rinuncia, venga restituito l'originale della concessione/autorizzazione.

Capo 2 – Prescrizioni tecniche

Art. 12 – AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando, ai fini dell'occupazione, sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi ed anche al nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13 – OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.) e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto

intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ne venga data comunicazione al Servizio di Polizia Municipale.

Art. 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione e quelle eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta;
- c) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio competente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere.

4. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

5. Fermo restando che il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

6. Le occupazioni abusive, debbono risultare da apposito verbale di contestazione elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Responsabile del Servizio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di contestazione, nei tempi e modalità previste dall'art. 34 del presente regolamento.

Art. 15 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) la violazione da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, di una delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione;
- g) la dichiarazione del fallimento del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.

Art. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi al mercato comunale.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti alla vigilanza.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto e se compatibili, agli altri operatori di commercio su aree pubbliche.

Art. 17 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento ed a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo possono essere revocate solo per necessità di pubblici servizi.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 7 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, preventiva all'esperienza delle procedure di cui all'art. 34. E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Servizio che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
6. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, il Responsabile del Servizio, cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione, diffida il titolare dell'atto autorizzativo a proseguire con l'occupazione assegnando un termine, per la rimozione o per effettuare la manutenzione, rapportato all'entità delle opere. Decorso detto termine il Responsabile predetto dispone la revoca della concessione/autorizzazione e, con propria ordinanza, la rimozione degli arredi o manufatti assegnando agli occupanti un termine rapportato all'entità delle opere da rimuovere. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti.
7. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento del canone la concessione/autorizzazione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni, indennità ed interessi previsti.

Capo 3 – Tipologie di occupazioni

Art. 18 – OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 19 – OCCUPAZIONE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI CON TENDE PARASOLE, VETRINETTE, MEZZI PUBBLICITARI ED ESPOSITORI DI MERCI

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole sono esenti ai sensi del successivo art. 27, mentre le vetrinette utilizzate per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte del manufatto sporgente dall'area o spazio occupato, qualora ecceda i 30 cm.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, il Responsabile del Servizio competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato e/o difformi ai materiali e parametri architettonici adottati, acquisito il preventivo parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

3. Agli esercizi commerciali è consentita, ove non esistano motivi di contrasto ambientale ed architettonico con l'immobile interessato e con il relativo contesto ambientale, previa autorizzazione, la collocazione di mezzi pubblicitari, infissi o appoggiati al suolo, espositori di merci, esclusivamente mobili, negli stessi spazi destinati alla collocazione delle fioriere (ai lati dell'ingresso o delle vetrine delle attività) e comunque non oltre la larghezza del fronte dell'esercizio medesimo. La collocazione di altri elementi di arredo (tavolini, sedie, divanetti, ecc.) è consentita soltanto previa autorizzazione.

4. La merce può essere esposta esclusivamente mediante l'ausilio di idonei espositori, che dovranno essere utilizzati adeguatamente adottando tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo.

5. E' vietata l'esposizione degli articoli in vendita direttamente a terra, escluso l'esposizione a scopo di vendita di piante e fiori che può avvenire anche a terra.

6. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, pertanto l'occupazione è da considerarsi di natura temporanea, anche se concessa per periodi pari o superiori all'anno; le strutture e le merci non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

7. Ferma restando l'osservanza delle norme in materia edilizia, ove non esistano motivi di contrasto ambientale ed architettonico con l'immobile interessato e con il relativo contesto ambientale, sui muri esterni degli esercizi è consentito installare vetrinette espositive chiuse, di profondità massima pari a cm. 30 e poste ad una altezza non superiore a cm. 220.

Art. 20 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso, in futuro, dall'assegnazione di spazi pubblici.

3. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti e fino alla completa estinzione del relativo debito.

4. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione

né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di 60 minuti nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

5. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 21 – OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIE

1. Per i cantieri mobili la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione.

2. Nel periodo di vigenza delle aree pedonali non saranno concesse, all'interno delle stesse, autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad uso cantiere o connesse ad attività edilizie, salvo casi di estrema e comprovata urgenza e comunque per occupazioni superiori ai 15 giorni continuativi.

3. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva.

Art. 22 – AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. È consentita la collocazione di teloni raffiguranti l'immagine della ristrutturazione ultimata previa autorizzazione degli organi competenti.

3. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rimanda al vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 23 – PASSI CARRABILI

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 2, è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.

3. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

5. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante autorizzando l'apposizione del cartello segnaletico. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 3, con una riduzione del 30% della tariffa base.

6. Per i passi carrabili di cui ai commi 3 e 5, al richiedente la concessione si autorizza l'apposizione del segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. E) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del codice della strada.

7. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutte le tipologie non previste nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo 1 - Principi generali

Art. 25 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati individuati con apposito atto deliberativo.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.

Art. 26 – CRITERI DI IMPOSIZIONE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica a tariffa giornaliera.

2. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

4. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 27 - ESCLUSIONI DAL CANONE

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione/autorizzazione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e Aziende, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate da Associazioni ONLUS legalmente riconosciute per manifestazioni con finalità di autofinanziamento e beneficenza;
- c) le occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
- d) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino ad un massimo di 10 mq;
- e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni realizzate per accesso veicolare alle private proprietà (passi carrabili);
- j) le occupazioni di soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-window e tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- m) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati – mercati - impianti pubblicitari, etc.).

2. Sono inoltre escluse dal canone e non necessitano dell'autorizzazione di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di San Gemini ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'Amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- b) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose, inaugurazioni;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: sosta fino ad 1 ora;
- d) occupazioni realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici o automezzi operativi, e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Servizio Polizia Municipale;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 60 minuti, previo permesso scritto rilasciato dal Servizio Polizia Municipale;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Servizio Polizia Municipale;
- g) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, purché non prevedano l'accesso a pagamento. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

h) le occupazioni previste dalla Giunta Comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine.

Art. 28 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade e delle aree;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione.

2. La Giunta Comunale delibera entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione annuale, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti e stagionali per l'applicazione del canone a valere dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

3. Per ragioni di economicità non si procederà:

- a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00;
- b) a richiedere il canone per importi pari o inferiori a € 3,00.

Art. 29 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse il Canone è stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 63 comma 2, lett. f) del D.Lgs.446/97, in Euro 0.736 (tariffa anno 2006) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 516,48.

Art. 30 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 2 categorie, secondo quanto riportato nell'allegato (allegato A).

2. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

3. Dalla suddetta classificazione sono escluse le occupazioni di cui all'articolo 27.

Art. 31 – CONVENZIONI

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di

interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

2. Le convenzioni nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale può mettere in gara la concessione per l'occupazione di aree di particolare pregio o comunque ritenute strategiche con offerta al rialzo sul canone a base di gara.

Art. 32 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone può essere pagato mediante una delle seguenti forme:

a) pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune di San Gemini;

b) versamento diretto all'Ufficio Economato del Comune;

c) per gli ambulanti "spuntisti" al mercato settimanale e nella Fiera annuale, direttamente all'agente di Polizia Municipale in servizio presso il mercato ed incaricato alla riscossione. Il versamento deve essere effettuato prima di accedere al posteggio assegnato e, a fronte del pagamento, l'agente di Polizia Municipale incaricato alla riscossione rilascerà apposita ricevuta.

2. Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

3. Per le nuove occupazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno, il pagamento relativo alla prima annualità, calcolato in dodicesimi secondo il mese di rilascio, va eseguito all'atto del rilascio stesso della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Qualora l'importo del canone previsto per le occupazioni permanenti ecceda i 400 euro, lo stesso potrà essere versato in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), salvo diversa determinazione dell'Ente.

5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del canone deve essere effettuato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

8. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

9. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Regolamento. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

10. In caso di accertato diritto al rimborso, questo può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 33 - RIDUZIONI

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale e ricreativo.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. Un ulteriore 20% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta di un ulteriore 50%. Non è prevista la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
6. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
7. Per il commercio su area pubblica destinata alla fiera annuale del 10 ottobre, l'importo del canone giornaliero è stabilito in regime forfettario in €. 20,00 a posteggio.
8. Per il commercio su area pubblica destinata al mercato settimanale del martedì, l'importo del canone giornaliero, per gli operatori assegnatari di posteggio, è stabilito in regime forfettario in €. 10,00,
9. Per il commercio su area pubblica destinata al mercato settimanale del martedì, l'importo del canone giornaliero, per gli operatori non assegnatari di posteggio, è stabilito in regime forfettario in €. 15,00, senza distinzione della superficie occupata.
10. Per le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti e per quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% fino a 100 mq.
In caso di occupazioni superiori ai 100 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%.
In caso di occupazioni superiori a 1.000 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.
11. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Il Responsabile del Servizio incaricato al rilascio della concessione/autorizzazione dispone il recupero dell'omesso versamento del canone o di ogni sanzione amministrativa relativa al medesimo, in riferimento alle occupazioni permanenti, stagionali e temporanee oggetto del presente regolamento.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi moratori, indennità e sanzioni;
 - c) modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 15 giorni;
 - d) Organo presso il quale ricorrere.
3. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento, entro il termine di cui sopra, verrà disposta la revoca della concessione e lo sgombero delle superfici occupate senza titolo.
4. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.
5. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 14, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

Art. 35 - SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.

2. Qualora il pagamento dell'avviso di contestazione venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta al 15%.
3. Prima della notifica dell'avviso di contestazione, l'omesso o parziale pagamento può essere definito pagando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta al 5%.
4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 14 del presente Regolamento:
 - a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma dovuta, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
 - b) qualora il pagamento dell'avviso di contestazione venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta al 50%.
5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
6. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.Lgs. 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 65,00 ad € 500,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Art. 36 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e in quanto dovuto – sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, così come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7190 del 30.03.2011.

Capo 2 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale relativo alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 26/04/2005, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili, salvo quanto previsto nel piano di destinazione, uso ed arredo delle superfici pubbliche e d'uso pubblico e relative norme applicative.

Art. 38 – NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni rilasciate per occupazioni permanenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente rinnovate, fatto salvo l'adeguamento relativo all'importo del canone dovuto e sempreché non contrastino con le disposizioni in esso previste.

2. Il rinnovo automatico delle concessioni rilasciate per occupazioni permanenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non è previsto per i soggetti che risultino in mora nel pagamento degli oneri dovuti, a qualsiasi titolo, per le occupazioni precedenti e fino alla completa estinzione del relativo debito maturato nei confronti dell'Amministrazione comunale.

3. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ALLEGATO A

TABELLE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'ANNO 2016

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.	TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	Coeff.	CAT. 1	CAT. 2
1	Occupazione permanente generica	Mq/anno	€ 26,00	€ 20,00
2	Passi carrabili, di cui all'art. 23, c. 3 del Regolamento	Mq/anno	€ 20,00	€ 16,00
2.1	Passi carrabili semplici, con apposizione cartello segnaletico	Mq/anno	€ 18,00	€ 11,00
4	Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, per ogni Kml o frazione, non appartenenti ad aziende erogatrici di pubblici servizi	Kml/anno	€ 150,00	€ 100,00
5	Occupazione effettuata da operatori assegnatari posteggio per commercio su area pubblica in area di mercato sett.le	Mq/anno	€ -	€ 10,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N.	TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	Coeff.	CAT. 1	CAT. 2
1	Occupazione temporanea generica	Mq/giorno	€ 3,00	€ 2,50
2	Occupazione effettuata da esercizi commerciali, pubblici esercizi e produttori agricoli	Mq/giorno	€ 1,50	€ 1,25
3	Occupazione per attività edilizia	Mq/giorno	€ 1,50	€ 1,25
4	Occupazione effettuata da operatori commercio su area pubblica per Fiera	Forfait/giorno	€ -	€ 20,00
5	Occupazione effettuata da operatori commercio su area pubblica per Mercato sett.le non assegnatari di posteggio	Forfait/giorno	€ -	€ 15,00
6	Occupazione effettuata da operatori commercio su area pubblica in posteggi isolati	Forfait/giorno	€ 13,00	€ 10,00
7	Occupazione effettuata per attività di mestieri girovaghi e spettacoli viaggianti	Mq/giorno	€ 0,60	€ 0,50
8	Occupazione effettuata per manifestazioni politiche, culturali o sportive	Mq/giorno	€ 0,60	€ 0,50
9	Occupazione effettuata per manifestazioni di carattere sociale o ricreativo	Mq/giorno	€ 1,50	€ 1,25